

MOZIONE CONGRESSUALE

avente ad oggetto la richiesta di eliminare la possibilità di sostituire la pratica forense con i tirocini alternativi allo studio legale

art. 41 legge n°247/2012

Premesso che:

- L'art. 41 della legge n°247/2012 definisce il **tirocinio professionale** come l'addestramento a contenuto teorico e pratico del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le necessarie capacità per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche;
- Il tirocinio, da svolgersi in forma continuativa per diciotto mesi, secondo le intenzioni del Legislatore della riforma di cui alla legge n°247/2012 consiste nella contemporanea frequenza di uno studio legale e delle c.d. scuole forensi (vale a dire i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 L.P.);
- Esistono varie **modalità "alternative" alla frequenza di uno studio legale** che consentono al praticante avvocato di essere esonerato da un tot numero di mesi di pratica forense;
- a norma dell'art. 41 comma 6 lettera b) della Legge Professionale, infatti, l'aspirante avvocato può svolgere il **tirocinio presso un ufficio giudiziario**¹ sulla base di progetti formativi elaborati dai capi di ciascun ufficio d'intesa con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- i laureati in giurisprudenza (vecchio ordinamento, 3+2, laurea magistrale), in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42 co. 2 lettera g) R.D. n°12/41, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 in alcuni esami fondamentali², ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, solo per una volta, al c.d. **stage formativo presso l'ufficio del processo**, cioè un **periodo di formazione teorico-pratica** presso la Corte di Cassazione, le Corti di appello, i Tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di Cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i Tribunali di sorveglianza e i Tribunali per i minorenni, il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali;
- il laureato in giurisprudenza può liberamente decidere di frequentare le **Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L.)** di cui all'art. 4 legge 19 novembre 1990

¹ Il tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario può svolgersi presso la Corte di Cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti d'appello, le procure generali presso le Corti d'appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie, il Consigli di Stato e i tribunali amministrativi regionali.

² diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo.

n°341 contemporaneamente o in maniera parzialmente alternativa rispetto alla pratica forense;

considerato che:

- La **pratica presso gli uffici giudiziari** di cui all'art. 41 lettera b) L.P. può avere una **durata non superiore a dodici mesi**, su diciotto totali di pratica forense;
- Lo **stage formativo presso l'ufficio del processo** è valutato per il periodo di **un anno ai fini del compimento di tirocinio professionale** per l'accesso alla professione di avvocato, su un totale di diciotto mesi di pratica forense;
- il **diploma di specializzazione a indirizzo giuridico forense conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali** (S.S.P.L.) esonera il titolare dall'effettuazione **di un anno di pratica forense**³;

rilevato inoltre che:

- durante la **pratica presso gli uffici giudiziari** di cui all'art. 41 lettera b) L.P. il praticante assiste e coadiuva il magistrato affidatario, provvede con diligenza – sotto la guida e il controllo del giudice – allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti, ed assiste all'udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo;
- lo **stage formativo presso l'ufficio del processo** consiste nel libero accesso degli stagisti ai fascicoli processuali, nella partecipazione alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, e impedisce agli stagisti l'esercizio dell'attività professionale (quindi anche della pratica forense) innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
- la **Scuola Superiore per le Professioni Legali**, come si evince dal nome stesso, rappresenta un'occasione di approfondimento post-laurea di materie sostanziali e processuali il cui studio è necessario per accedere ai concorsi o agli esami di abilitazione relativi alle tre principali professioni legali (magistratura, avvocatura, notariato);
- la possibilità per un praticante avvocato di sostituire, di fatto, un anno di pratica forense con i citati tirocini alternativi stride con la definizione di tirocinio professionale tassativamente fornita dall'art. 41 della L.P.;
- è infatti evidente che **le suddette attività** - seppur meritorie sotto il profilo dell'approfondimento giuridico personale e utili nelle ipotesi in cui forniscano idoneo titolo preferenziale per l'accesso a determinati concorsi - **non possono far conseguire al praticante le necessarie capacità per**

³ Cfr. in tal senso il parere CNF del 31 luglio 2002 n°157, reso su istanza del COA di Nocera.

l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, in quanto ciò è possibile solo attraverso attenta, costante e proficua frequentazione dello studio dell'avvocato.

* * * * *

Tanto premesso, si chiede che XXVI Congresso Ordinario AIGA, riunito in Roma dal 30 settembre al 2 ottobre 2021, impegni il Presidente e la futura Giunta Nazionale, a mezzo di un'attività politica propositiva e propulsiva, affinché i competenti organi legislativi si attivino per **eliminare la possibilità di sostituire la pratica forense con i tirocini alternativi allo studio legale, apportando tutte le modifiche necessarie all'art. 41 della L.P. e alla normativa speciale di riferimento.**

AIGA Sezione di Locri – f.to Il Presidente Avv. Giuseppe Alvaro
f.to I delegati congressuali della sezione AIGA di Locri